



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 128 del 21 OTT. 2011

OGGETTO: Reclamo ex art. 669 c.p.c. "Sindoni Salvatore + 2 c/Provincia Regionale di Messina". Tribunale di Barcellona P.G. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>Si</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>No</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>Si</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>No</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>Si</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>No</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>Si</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>No</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>No</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente **On. Aw. Giovanni Cesare RICEVUTO**
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

Oggetto: Reclamo ex art. 669 c.p.c. "Sindoni Salvatore + 2 c/Provincia Regionale di Messina". Tribunale di Barcellona P.G. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 07/07/2011 i Sig.ri Avv. Sindoni Salvatore, Dott.ssa Sindoni Domenica e Piccolo Maria hanno proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza datata 28/03/2011 con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato il precedente ricorso ex art. 700 c.p.c. dagli stessi avanzato ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE, pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, che vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;
AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promossa innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. dai Sig.ri Avv. Sindoni Salvatore, Dott.ssa Sindoni Domenica e Piccolo Maria con atto notificato il 07/07/2011, a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.200,00;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 2.200,00= per onorari, competenze, spese, iva e cpa, se dovuta, sul Cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Il Responsabile dell'Unità Operativa

IL DIRIGENTE

Addi,

20 x 11

Visto: il Presidente e/o l'Assessore

21-10-2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 20. 10. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Addì 21 OTT. 2011 Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n° 1010 Atto _____ del _____

Importo € 2200,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011

Messina 20/10/11 Il Funzionario _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

F.to _____

L'ADDETTO

F.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione A pubblicata all'Albo di questa Provincia il 23 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 21 OTT. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 21 OTT. 2011



SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

ORIGINALA
CODIA

R.G. 637/011

Studio Legale
Avv. Antonina Costantino
Via Guglielmo Marconi n. 143
98051 Barcellona P.G. (Messina)
Tel.-fax 090-9705778 cell. 347-3418854 329-2035960
email antonina.costantino@alice.it

TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA P.G.

Ecc.mo Collegio

Reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

nell'interesse dell'Avv. Salvatore Sindoni, nato il 29 giugno 1966 a Barcellona P.G. (Prov. di Messina), ove risiede alla Via Cicerata n. 106/2. C.F. SND SVT 66H29 A638V, la Dott.ssa Domenica Sindoni, nata il 20 ottobre 1970 a Barcellona P.G. (Prov. di Messina). C.F. SND DNC 70R60 A638W e la sig.ra Piccolo Maria, nata il 06 novembre 1929 a Barcellona P.G. (Prov. di Messina), C.F. PCC MRA 29S46 A638I, queste ultime entrambe residenti in Barcellona P.G. Via Cicerata n. 106, tutti elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. Via Guglielmo Marconi n. 143, presso e nello studio dell'Avv. Antonina Costantino, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c.

CONTRO

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Messina, Corso Cavour n. 87, rappresentata e difesa come in atti.

AVVERSO

l'ordinanza pronunciata dal Giudice, Dr.ssa Assunta Cardamone, nel procedimento R.G. n. 322/2010, in data 28 marzo 2011, depositata in Cancelleria il 29 marzo 2011 e comunicata il 18 aprile 2011, con la quale viene rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dai sigg.ri. Avv. Salvatore Sindoni, Dott.ssa Domenica Sindoni e Piccolo Maria.

PREMESSO

Con ricorso del 1° marzo 2010, depositato in pari data, i sigg.ri Avv. Salvatore Sindoni, Dott.ssa Domenica Sindoni e Piccolo Maria dopo aver esposto
- che l'Avv. Salvatore Sindoni e la sig.ra Piccolo Maria sono rispettivamente proprietario ed usufruttuaria dell'immobile sito in Barcellona P.G., Via Cicerata n. 106/2 identificato in catasto al foglio 1, particella 413, sub. 1 e sub. 3, giusta atto di donazione del 23 dicembre 1991, rep. n. 40485, raccolta n. 8856, ai rogiti del Notaio Dott. Felice Spinella, reg.to a Barcellona P.G. il 13 gennaio 1992 al n. 118, trascritto il 17 gennaio 1992 ai n.ri 2362/2121;

- che la Dott.ssa Domenica Sindoni e la sig.ra Piccolo Maria sono, invece, rispettivamente proprietaria ed usufruttuaria dell'immobile sito in Barcellona P.G., Via Cicerata n. 106, identificato in catasto al foglio 1, particella 416, sub. 1 e sub. 2, giusta atto di donazione del 23 dicembre 1991, rep. n. 40485, raccolta n. 8856, ai rogiti del Notaio Dott. Felice Spinella, reg.to a Barcellona P.G. il 13 gennaio 1992 al n. 118, trascritto il 17 gennaio 1992 ai n.ri 2362/212;

- che gli immobili *de quibus* sono ubicati sulla Via Litoranea Provinciale denominata Via Cicerata, di proprietà della Provincia Regionale di Messina, e risultano divisi da un vicolo cieco privato della larghezza di circa metri tre, il quale, dipartendosi dalla strada litoranea, si inoltra verso monte per circa ml. cinquanta;

IL LIVELLO DELLA STRADA LITORANEA È SUPERIORE A QUELLO DEL CORTILE IN OGNI SUA PARTE MA RISULTA COSPICUA LA DIFFERENZA DI QUOTA SE MISURATA IN POSIZIONE DELLA MEZZERIA IN CORRISPONDENZA DELL'INIZIO DELLA CUNETTA, PUNTO PIÙ BASSO DI TUTTO IL CORTILE.

La cunetta si diparte dalla mezzeria e prosegue in direzione Ponente seguendo l'andamento della litoranea verso un tombino di raccolta di acque meteoriche;

- che il tratto della Via Cicerata, in prossimità degli immobili di proprietà dei ricorrenti, è sconnesso e presenta numerose buche ed avvallamenti, nonché vere e proprie crepe che attraversano orizzontalmente e verticalmente il manto stradale, assomigliando ad una trazzera di montagna piuttosto che ad una strada litoranea ad elevato traffico veicolare con transito di mezzi di ogni tipo;

- che tale situazione di dissesto ha determinato e continua a determinare, nel tratto di strada in questione, la formazione, anche in presenza di piogge di modesta entità, di un torrente in piena, il quale riversa enormi quantità di acqua verso i prospetti esterni dell'edificio di proprietà dei ricorrenti, con conseguente formazione di evidente e consistente umidità sia all'interno che all'esterno dei predetti immobili;

- che, pertanto, in occasione delle precipitazioni meteoriche, si verifica nella Via Cicerata un vero e proprio allagamento il quale interessa anche la parte terminale del vicolo esistente tra la proprietà Sindoni Salvatore e la proprietà Sindoni Domenica, rendendo il piano terra delle due unità immobiliari quasi un seminterrato, con conseguente impossibilità dei ricorrenti di uscire dalle proprie abitazioni e con rilevanti danni ai prospetti, agli interni, ai mobili ed agli arredi. Invero, lo scolo di acqua segue il percorso est verso ovest, risultando in massima parte presente sul lato sud a contatto con le abitazioni. Inoltre, si evidenzia che, anche qualora si riuscisse ad uscire dalle abitazioni, in ogni caso, si rimarrebbe travolti dalle ondate di acqua piovana spostate dai veicoli in transito;

- che, a causa delle condizioni del predetto tratto della Via Cicerata, gli immobili di cui alla particella 413 sub 1 e sub. 3, ed alla particella 416 sub. 1 e

sub. 2 hanno subito ingentissimi danni ai prospetti esterni, i quali presentano numerose ed evidenti micro fessure, consistente umidità e variazioni di colore nella parte inferiore. Ciò è rilevabile sia nei prospetti principali che si affacciano sulla Via Cicerata sia nelle parti di facciata prospicienti il vicolo *de quo*;

- che, inoltre, la formazione sul manto stradale di grosse pozzanghere d'acqua ha reso e continua a rendere impossibile l'apertura delle finestre al piano terra dei predetti immobili in quanto gli schizzi d'acqua provocati dai veicoli in transito sulla Via Cicerata vengono a riversarsi all'interno delle abitazioni dei ricorrenti con conseguenti evidenti danni, anche agli infissi, ai mobili ed agli arredi interni;

- che la quota elevata della Strada Provinciale Via Cicerata non consente l'immediata evacuazione delle acque meteoriche, creando continui allagamenti del vicolo *de quo* con l'ingresso di acqua all'interno delle due abitazioni dei ricorrenti Sindoni ubicate al piano terra;

- che, infine, le forti vibrazioni determinate dal transito dei mezzi pesanti -TIR, camions, ecc.,- i quali con le ruote vanno a sprofondare nelle numerose buche presenti sul tratto *de quo* della Via Cicerata, hanno causato e continuano a causare ingenti danni alle strutture ed alle fondamenta degli immobili di proprietà dei ricorrenti;

- che gli immobili di proprietà dei sigg.ri Sindoni, come si evince dalla perizia giurata a firma dell'Arch. Salvatore Settineri, presentano, pertanto, a seguito degli eventi descritti, rilevanti danni ai prospetti sia principali che prospicienti il vicolo esistente tra le proprietà Sindoni Salvatore e Sindoni Domenica, nonché danni evidenti alle strutture principali ed alle fondamenta, con conseguente necessità di continui e consistenti interventi di manutenzione degli stessi, oltre agli infissi, ai mobili ed arredi interni;

- che, con nota racc.ta del 13 dicembre 2007, la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, quale Ente proprietario della Via Cicerata, e, pertanto, quale Ente tenuto alla sua manutenzione, è stato interpellato dagli odierni ricorrenti ai fini di una definizione stragiudiziale della controversia;

- che, nonostante i reiterati solleciti da parte dei ricorrenti, non si è provveduto in alcun modo, da parte della Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, soggetto competente e/o responsabile a porre in essere gli invocati urgenti interventi di manutenzione della Via Cicerata, sebbene, tra l'altro, ritualmente costituita in mora;

- che gli immobili *de quibus* sono tutt'oggi direttamente interessati dai fenomeni *supra* descritti.

Tanto premesso, ritenuti sussistenti i presupposti di legge idonei e necessari alla concessione della invocata tutela d'urgenza ossia il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, gli odierni reclamanti chiedevano, pertanto, che l'On.le

Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti Domande:

In via cautelare:

I) Ritenuti sussistenti gli estremi di cui all'art. 700 c.p.c., esaminati gli atti, valutata l'urgenza ed assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato ed inaudita altera parte, ordinare alla Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, l'esecuzione immediata nella Strada Provinciale Via Cicerata di tutti gli interventi di manutenzione necessari e, segnatamente, l'esecuzione delle opere di ripristino del manto stradale gravemente sconnesso dalla presenza di numerose e profonde buche ed avvallamenti, nonché l'abbassamento delle quote livello con ripristino di quelle originarie, la realizzazione di un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche, oltre che la livellazione ed esecuzione di una sezione stradale onde eliminare tutte le problematiche in atto esistenti.

II) Ordinare l'esecuzione di tutte le opere ritenute necessarie e/o urgenti al fine di porre rimedio ai relevantissimi danni già causati ai prospetti ed alle strutture dell'immobile, di proprietà dei germani Sindoni, identificato in catasto al foglio 1 particella 413 sub. 1, 2 e 3 e particella 416, sub. 1 e sub. 2.

III) Nella denegata ipotesi che non venisse concesso il decreto motivato, disporre CTU diretta ad accertare lo stato dei luoghi, adottando ogni conseguente provvedimento al fine di scongiurare il pericolo imminente ed irreparabile di pregiudizio dei diritti dei ricorrenti.

Nell'eventuale fase di merito:

IV) Confermare tutti i provvedimenti sopra richiesti.

V) Ritenere e dichiarare sussistente il diritto dei ricorrenti Avv. Sindoni Salvatore, Dott.ssa Sindoni Domenica e sig.ra Piccolo Maria alla esecuzione nella Strada Provinciale Via Cicerata di tutti gli interventi di manutenzione necessari, e segnatamente, ritenere e dichiarare sussistente il diritto degli stessi alla esecuzione delle opere di ripristino del manto stradale gravemente sconnesso dalla presenza di numerose e profonde buche ed avvallamenti, nonché all'abbassamento delle quote livello con ripristino di quelle originarie, alla realizzazione di un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche, oltre che alla livellazione ed esecuzione di una sezione stradale onde eliminare tutte le problematiche in atto esistenti, adottando ogni conseguente provvedimento.

VI) Ritenere e dichiarare sussistente il diritto dei ricorrenti Avv. Sindoni Salvatore, Dott.ssa Sindoni Domenica e sig.ra Piccolo Maria alla esecuzione di tutte le opere ritenute necessarie e/o urgenti al fine di porre rimedio ai danni già causati ai prospetti ed alle strutture dell'immobile di cui alla particella 413 sub. 1, e 3 e particella 416, sub. 1 e sub. 2.

VII) Condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai germani Sindoni e dalla sig.ra Piccolo Maria, relativamente agli immobili *de quibus*.

identificati in catasto al foglio 1 particella 413 sub. 1 e sub. 3 e particella 416, sub. 1 e sub. 2, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

VIII) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre I.V.A. E C.N.P.A. come per legge.

IX) Adottare ogni ulteriore e conseguente decisione, anche se non richiesta dai ricorrenti, in conformità a legge.

Con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori all'uopo necessari, anche in base al comportamento processuale di controparte.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva atteso che "il tratto di strada su cui prospettano gli immobili oggetto della domanda cautelare, denominata Via Cicerata n. 104/2 e 106, ricade all'interno del centro abitato del Comune di Barcellona P.G., cos. come dall'art. 3 comma 1 punto 8 del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada)". In particolare, l'Ente resistente evidenziava che il Comune di Barcellona P.G. e la Provincia Regionale di Messina, in seguito alla delibera della G.M. di Barcellona P.G. n. 1046/G dell'11 agosto 1993, hanno sottoscritto un verbale "di delimitazione dei tratti interni della S.P. 75 bis denominata Cicerata", con il quale è stata trasferita la competenza in merito alla manutenzione del tratto di strada delimitato, al Comune di Barcellona P.G. e che per tale ragione tutti gli interventi di manutenzione ordinaria competono al Comune di Barcellona P.G., con conseguente carenza di legittimazione passiva della Provincia. Precisava che, comunque, nel citato verbale di delimitazione la Provincia si era riservata la facoltà, nell'ambito di riqualificazione dell'intero tracciato, di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria anche nel tratto classificato urbano e ceduto al Comune di Barcellona P.G. e che l'Ente resistente aveva provveduto ad effettuare apposita progettazione relativa ai "lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada litoranea ponente Milazzo-Barcellona P.G.", avente natura di manutenzione straordinaria, in cui è previsto anche il rifacimento della carreggiata del tratto di strada in questione e che, a seguito di pubblico incanto, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta "F.lli Barresi s.r.l." e che erano già in avanzato stato di esecuzione. La Provincia Regionale di Messina chiedeva poi il rigetto della domanda cautelare esperita dagli odierni reclamanti stante, a suo giudizio, l'inesistenza del *onus boni iuris* e del *periculum in mora*.

All'udienza del 28 ottobre 2010, i sig.ri Sindoni-Piccolo insistevano in tutte le deduzioni, difese ed eccezioni di cui in atti e verbali di causa, contestavano la memoria di costituzione avversaria in quanto totalmente destituita di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto e, riguardo la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva della Provincia Regionale di Messina, ne evidenziavano l'assoluta infondatezza e pretestuosità, atteso che la Via Cicerata è una strada Provinciale e non Comunale e tale titolarità viene espressamente riconosciuta

dall'Ente Provincia nella nota n. 2190/41, versata in atti, ove testualmente si legge "trattandosi di strada principale che collega due comuni limitrofi (Milazzo-Barcellona) questa Provincia Regionale si è riservata l'appartenenza dei tratti in argomento..." vale a dire dei tratti che attraversano il centro abitato.

Conseguentemente, **SUSSISTE INEQUIVOCABILMENTE LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, LA QUALE NON PROVVEDE ALLA NECESSARIA MANUTENZIONE DELLA VIA CICERATA, QUANTUNQUE, QUALE ENTE PROPRIETARIO, VI SIA TENUTA EX LEGE.**

D'altronde, ad ulteriore riprova della legittimazione passiva della Provincia, evidenziavano che lo stesso Ente resistente nella nota 2190/41 rappresentava che l'Ufficio manutenzione viabilità aveva provveduto ad effettuare apposita progettazione relativa ai "lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada litoranea di ponente Milazzo-Barcellona P.G., avente natura di manutenzione straordinaria, in cui era previsto anche il rifacimento della carreggiata del tratto di strada in questione e che, a seguito di pubblico incanto, i lavori erano stati aggiudicati alla ditta "F.lli Barresi S.r.l.", ed erano già in avanzato stato di esecuzione". Puntualizzavano che, allo stato, contrariamente a quanto *ex adverso* asserito, tali lavori non erano stati eseguiti, nonostante l'urgenza di realizzare il rifacimento dell'intera carreggiata, dato lo stato di trazzera di montagna, in cui trovasi la Via Cicerata.

All'udienza del 27 gennaio 2011, il Giudice, Dr.ssa Assunta Cardamone, assumendo la causa in riserva in ordine all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia Regionale di Messina ed in data 28 marzo 2011, a scioglimento di detta riserva, pronunciava ordinanza, depositata in Cancelleria il 29 marzo 2011, con la quale così disponeva

P.Q.M.

- rigetta il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. proposto da Salvatore Sindoni, Domenica Sindoni e Maria Piccolo contro la Provincia Regionale di Messina;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 301,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari (in mancanza di spese vive documentate), oltre spese generali come per legge, i.v.a. e c.p.a..

Tutto ciò premesso e ritenuto e quant'altro sta in fatto ed in diritto, i sigg.ri Avv. Salvatore Sindoni, Dott.ssa Domenica Sindoni e Piccolo Maria, *ut supra* rappresentati e difesi,

PROPONGONO RECLAMO AL COLLEGIO

avverso la suddetta ordinanza assolutamente illegittima e palesemente ingiusta e ne chiedono la revoca per i seguenti

MOTIVI

1. OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI

Il Giudice della fase cautelare ha ingiustificatamente disatteso o comunque non ha valutato appieno le argomentazioni, difese e richieste di parte ricorrente, fondando il suo convincimento non sulle risultanze processuali bensì unicamente su circostanze prive di qualsivoglia riscontro probatorio e frutto di mere supposizioni.

In primis, va riconosciuta in capo all'Ente Provincia la *legitimatio ad causam* intesa, come chiarito dallo stesso Giudice del cautelare, come titolarità del potere e del dovere -rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva- di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e va, altresì, riconosciuta contrariamente a quanto statuito nell'ordinanza *de qua* l'effettiva titolarità, in capo alla Provincia Regionale di Messina, della situazione dedotta in giudizio e, pertanto, l'obbligo della stessa alla manutenzione della Litoranea Via Cicerata.

Invero, il tratto di strada su cui prospettano gli immobili dei sigg.ri Sindoni-Piccolo, denominata Via Cicerata, contrariamente a quanto statuito dal Giudice della fase cautelare, non ricade nel centro abitato del Comune di Barcellona P.G..

E, infatti, ai sensi dell'art. 2 comma 6^c lett. c) e d), le strade sono: C) Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico; D) Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto, o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

Orbene, non vi è dubbio che la Via Cicerata, collegando due capoluoghi di comune, Milazzo e Barcellona P.G., è strada Provinciale, come del resto riconosciuto dallo stesso Ente resistant nella nota n. 2190/41, versata in atti, ove testualmente si legge " ..trattandosi di strada principale che collega due comuni limitrofi (Milazzo-Barcellona) questa Provincia Regionale si è riservata l'appartenenza dei tratti in argomento..." vale a dire dei tratti che attraversano il centro abitato.

Nessuna rilevanza può essere poi attribuita al verbale di delimitazione dei tratti interni della S.P. 75/bis denominata di Cicerata, prodotto in giudizio dalla difesa avversaria, posto che, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 285/92 "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e del loro arredo".

Pertanto, i lavori di cui gli odierni reclamanti chiedono la realizzazione sono, comunque, di esclusiva competenza della Provincia Regionale di Messina essendo pertinenti, come testualmente si legge nelle conclusioni del ricorso ex art. 700 c.p.c., dalla esecuzione delle opere di ripristino del manto stradale gravemente sconnesso dalla presenza di numerose e profonde buche ed avvallamenti, nonché all'abbassamento delle quote livello con ripristino di quelle originarie, alla realizzazione di un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche, oltre che alla livellazione ed esecuzione di una sezione stradale onde eliminare tutte le problematiche in atto esiste. Orbene, non vi è dubbio che tali interventi di manutenzione debbano essere posti in essere dall'Ente proprietario della Via Cicerata e cioè dall'Ente Provincia trattandosi, comunque, di interventi di manutenzione il cui obbligo di realizzazione incombe in ogni caso, come evidenziato, sull'odierna reclamata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del Dlgs. 285/92.

Pertanto, ha errato il Giudice della fase cautelare nel ritenere che "i lavori di cui parte ricorrente ha chiesto la realizzazione non fossero di competenza dell'Ente Provincia, attenendo essi alle opere di urbanizzazione primaria, quali sono certamente le opere relative alla raccolta delle acque meteoriche superficiali e nel ritenere inoltre che nessuna incidenza abbia la titolarità dell'obbligo di manutenzione ordinaria, la circostanza che la Provincia si sia comunque riservata la facoltà di provvedere alla manutenzione straordinaria, in quanto si richiede l'intervento richiesto dai ricorrenti attiene al sistema di raccolta delle acque piovane".

È semmai, ove avesse ritenuto sussistente in capo al Comune di Barcellona P.G. l'obbligo di manutenzione della Via Cicerata, il Giudicante avrebbe dovuto ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c., l'intervento nel presente giudizio del predetto Ente o ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 c.p.c., nei confronti del Comune di Barcellona P.G. l'integrazione del contraddittorio, o, ancora autorizzare la Provincia Regionale di Messina alla chiamata in causa, come, peraltro, dalla stessa richiesto nella memoria di costituzione in giudizio, del Comune di Barcellona P.G., ai sensi dell'art. 269 c.p.c.. Invero, è pacifico che nella procedura d'urgenza operano tutti i principi relativi all'integrazione del contraddittorio ed alla chiamata in causa di terzi, ovviamente con forme e tempi compatibili con l'urgenza, in quanto devono poter prendere parte al procedimento tutti quei soggetti che, per la particolare configurazione della misura atipica, possano diventarne destinatari passivi.

2) OMESSO ESAME ED OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CAUSA.

Il Giudice avrebbe dovuto considerare gli atti presenti nel fascicolo di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri d'indagine disporre la CTU, diretta ad accertare lo stato dei luoghi, adottando ogni conseguente provvedimento al fine di scongiurare il pericolo imminente ed irreparabile di pregiudizio dei diritti dei ricorrenti.

Un attento e ponderato esame del ricorso ex art. 700 c.p.c. e di tutta la documentazione esistente in atti di causa avrebbe consentito al Giudicante di ritenere sussistenti i requisiti della invocata tutela d'urgenza e, in particolare, il presupposto del *periculum in mora*, avendo parte istante, a mezzo della domanda e delle conclusioni in essa enunciate, prospettato con opportune allegazioni l'esistenza dei due anzidetti requisiti.

Invero, il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* sono nel contempo condizioni della domanda cautelare e requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d'urgenza. Il primo consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti *prima facie*.

Il secondo consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, nel caso dei provvedimenti d'urgenza, viene identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.

Orbene, parte istante ha dato ampia ed esaustiva prova della ricorrenza e dell'uno e dell'altro requisito e, in particolare, con riguardo al *periculum in mora* ha dato positivo riscontro alle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio imminente ed irreparabile imposto dalla norma dell'art. 700 c.p.c., rappresentando con dovizia di particolari i gravi danni già verificatisi e che continuano a verificarsi negli immobili, di proprietà dei reclamanti. DETTI IMMOBILI, come già evidenziato nel ricorso ex art. 700 c.p.c. (pagg. 3, 4 e 5) PRESENTANO, INFATTI, EVIDENTI E RILEVANTI DANNI NELLE STRUTTURE PRINCIPALI E NELLE FONDAMENTA SIA A CAUSA DEI CONTINUI ALLAGAMENTI DELLE DUE UNITÀ ABITATIVE UBICATE AL PIANO TERRA AI CIVICI 106 E 106/2 SIA PER LE FORTI VIBRAZIONI DETERMINATE DAL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI - TIR, CAMIONS, ECC.,- I QUALI CON LE RUOTE VANNO A SPROFONDARE NELLE NUMEROSE BUCHE PRESENTI SUL TRATTO DE QUO DELLA VIA CICERATA.

I rilevantissimi danni alle strutture dell'edificio ed alle fondamenta, già verificatisi, tendono ulteriormente ad aggravarsi per il persistere di tutti i fenomeni ampiamente descritti nel ricorso ex 700 c.p.c., compromettendo, com'è logico ritenere, trattandosi di danni alle strutture principali ed alle fondamenta degli immobili de quo la stabilità e, quindi l'esistenza stessa dei predetti immobili.

E di solare evidenza pertanto il ricorrere del requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile essendo, irrimediabilmente, compromesso lo stesso diritto di proprietà degli odierni reclamanti, stante i gravissimi danni alle strutture principali ed alle fondamenta degli edifici de quibus.

Ha errato, pertanto, il Giudicante nello statuire <<Nel caso di specie i ricorrenti non hanno neppure allegato l'esistenza del *periculum in mora*: ed invero con il

presente ricorso viene dedotta la necessità di prevenire "il pericolo di imminenti ed ulteriori danni" ma in nessuna parte dell'atto tali danni vengono definiti irreparabili>>.

Di converso, fra l'altro testualmente si legge nel ricorso ex art. 700 c.p.c. pag. 7 "Nella denegata ipotesi che non venisse concesso il decreto motivato, disporre CTU diretta ad accertare lo stato dei luoghi, adottando ogni conseguente provvedimento al fine di scongiurare il pericolo imminente ed irreparabile di pregiudizio dei diritti dei ricorrenti.", ivi compreso, ovviamente, il diritto di proprietà minacciato, ancora una volta si ribadisce, nella sua stessa esistenza.

Piace, invero, rammentare all'Ecc.mo Collegio adito, che la finalità del provvedimento cautelare è quella di garantire, nelle more del giudizio di merito, una tutela del diritto vantato effettiva e concreta e, pertanto, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti del provvedimento invocato, occorre avere riguardo non alla astratta possibilità di ristoro del pregiudizio subito ma alla concreta ed irreversibile modificazione che potrebbe verificarsi nell'ambito dei rapporti giuridici facenti capo agli odierni reclamanti primo fra tutti il loro diritto di proprietà sugli immobili *de quibus*, gravemente compromessi nelle strutture principali, nelle fondamenta, nei prospetti esterni e quant'altro.

Alla luce delle superiori argomentazioni, il pregiudizio ai diritti dei reclamanti non può non ritenersi GRAVE ED IRREPARABILE.

3) INGIUSTA CONDANNA ALLE SPESE

Ha errato il Giudicante del cautelare nel condannare gli odierni reclamanti alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 301,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari (in mancanza di spese vive documentate), oltre spese generali come per legge, i.v.a. e c.p.a., a favore della Provincia Regionale di Messina, atteso che per tutte le motivazioni ampiamente esposte sussistono i requisiti della invocata tutela d'urgenza.

Tutto quanto premesso e dedotto, i sigg.ri. Avv. Salvatore Sindoni, Dott.ssa Domenica Sindoni e Piccolo Maria, *ut supra* rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Collegio adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, VOGLIA accogliere le seguenti DOMANDE:

- 1) Ritenere e dichiarare fondato il reclamo proposto, e, conseguentemente, revocare l'ordinanza impugnata;
- 2) Per l'effetto, ordinare alla Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, l'esecuzione immediata nella Strada Provinciale Via Cicerata di tutti gli interventi di manutenzione necessari e, segnatamente, l'esecuzione delle opere di ripristino del manto stradale gravemente sconnesso dalla presenza di numerose e profonde buche ed avvallamenti, nonché l'abbassamento delle quote livello con ripristino di quelle originarie, la realizzazione di un adeguato sistema di raccolta delle acque mefeoriche, oltre

che la livellazione ed esecuzione di una sezione stradale onde eliminare tutte le problematiche in atto esistenti.

3) Ordinare, quindi, l'esecuzione di tutte le opere ritenute necessarie e/o urgenti al fine di porre rimedio ai relevantissimi danni già causati ai prospetti ed alle strutture ed alle fondamenta degli immobili, di proprietà dei germani Sindoni, identificati in catasto al foglio 1 particella 413 sub. 1. 2 e 3 e particella 416, sub. 1 e sub. 2, nonché al fine di scongiurare il pericolo imminente ed irreparabile di ulteriori danni e, comunque, il pericolo imminente ed irreparabile di pregiudizio dei diritti degli odierni reclamanti.

4) In via meramente subordinata senza recesso e pregiudizio alcuno delle argomentazioni e difese di cui in narrativa e per mero scrupolo difensivo, ove l'Ecc.mo Collegio dovesse ritenere sussistente in capo al Comune di Barcellona P.G., l'obbligo di manutenzione della strada Cicerata, ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c., l'intervento nel presente giudizio del predetto Ente o ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 c.p.c., nei confronti del Comune di Barcellona P.G. l'integrazione del contraddittorio, o, ancora autorizzare la Provincia Regionale di Messina alla chiamata in causa, come, peraltro, dalla stessa richiesto nella memoria di costituzione in giudizio, del Comune di Barcellona P.G., ai sensi dell'art. 269 c.p.c..

5) Condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CNPA come per legge.

VII) Adottare ogni ulteriore e conseguente decisione, anche se non richiesta dai reclamanti, in conformità a legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

1) Disporre CTU diretta ad accertare lo stato dei luoghi, adottando ogni conseguente provvedimento al fine di scongiurare ulteriori danni e, comunque, il pericolo imminente ed irreparabile di pregiudizio dei diritti degli odierni reclamanti.

Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge n. 488 del 23.12.1999, così come modificato dalla Legge 10.05.2002 n. 91, si dichiara che trattasi di reclamo avverso provvedimento cautelare e che, pertanto, il contributo unificato è pari ad Euro 77,00.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria: 1) ordinanza emessa dalla Dr.ssa Assunta Cardamone in data 28 marzo 2011, comunicata il 18 aprile 2011.

Si chiede che venga disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento d'urgenza (avente N. R.G. 322/10) svoltosi innanzi al Giudice Dr.ssa Assunta Cardamone definito con l'impugnata ordinanza.

Salvis iuribus.

Barcellona P.G. 03 maggio 2011

(Avv. Antonina Costantino)

Antonina Costantino

03.05.2011
[Signature]

NR. 23

637/211

NR. 2307

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

IL PRESIDENTE

Letto il superiore ricorso;

FISSA

la comparizione delle parti per l'udienza del 21.07.2011
coll. cam., nominando relatore il Dott. Cardone
Assegna termine fino al 30.06.2011 per la
notifica alla controparte del ricorso e del presente.

Barcellona P.G. 13.05.2011

Il Presidente

Depositato nella Cancelleria del Tribunale
Barcellona P.G. 16 MAG 2011
Il Funzionario Giudiziario
Francesco Calandruccio



TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.

Il Presidente

N.R.G. 631/2011 V.G.
N.R. _____ CRON.

Letto il superiore ricorso;

FISSA

la comparizione delle parti per l'udienza collegiale del 8.10.2011 nominando
relatore il Dott. Stefano Nebulo Vella.
Assegna termine fino al 15.07.2011 per la notifica alla controparte del
ricorso e del presente.

Barcellona P.G. li 27.5.2011

IL PRESEDENTE DEL TRIBUNALE FF
Dott.ssa Maria T. CELI

Depositato oggi _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesco CALANDRUCCIO

Depositato nella Cancelleria del Tribunale
Barcellona P.G. 27 MAG 2011

Il Funzionario Giudiziario
Francesco Calandrucchio

PROVINCIALE DI BARCELONA P.G.

Diritti riscossi 14.16

DATA

CANCELLIEN

IL CANCELLIEN


che si riscuote

del LA APOSTOLICA 601155.50

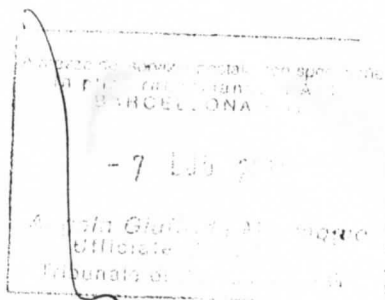
MARTELL

CANCELLIEN



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Antonina Costantino, procuratore e difensore dei sigg.ri Sindoni Avv. Salvatore, Sindoni Dott.ssa Domenica e Piccolo Maria, io sottoscritto assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Barcellona P.G. ho notificato e dato copia dell'antescritto reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, per averne legale scienza e con ogni effetto di legge, all'Avv. Giovanni Giacoppo, procuratore costituito della Provincia Regionale di Messina, nel domicilio eletto in Novara di Sicilia (Prov. di Messina) Via Cavour n. 10, presso lo studio del Dott. Giuseppe M. Foti, mediante spedizione a mezzo posta



TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.
 Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti
 Servizio Notificazioni Atti Giudiziali

GRUPPO GUDZIANO
 UFFICIO DI BARCELONA P.G.
 TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.

Art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modificato dalla L. 80/05)
 Il plico deve essere consegnato all'ufficiale o a persona
 controveniente o addetto alla casa, all'ufficio, all'azienda, purché
 siano di età non inferiore a 14 anni.
 In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle
 suddette persone, il plico deve essere depositato in uno o più
 presso l'ufficio postale.
 Il agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa
 a mezzo lettera raccomandata o avviso di ricevimento, del plico
 depositato.
 Dopo avviso, in caso di assenza del destinatario, deve essere
 all'ufficio postale porta d'ingresso o immesso nella casella della
 corrispondenza.
 Ricevuto, 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata senza
 che sia stato ritirato il plico, L'AVVISO DI RICEVIMENTO E
 IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE.



Richiedente
 con indicazione
 raccomandato
 il plico, il
 ritiro entro il
 10 giorni, non
 consegnato, non
 AG
 Mod. 5011 (E. 00011)
 EP01010000 - 3/01
 765044440956-2



Posta raccomandata
 AR
 € 8.05
 FLD04156a17
 37009 - 09051 BARCELONA P.G. 37 (ME) 07.07.2011 10.42
 Postaliiane

Av. GIOVANNI GARCIA, PROCURADOR COS. J. D.
ROY. R. R. & W. KESSLER e/o BOSS. GUSTAF H.
VIA CAVOUR N. 13
98058 NOVA LIGUZA

(Mess. M)